

# STATUTO

## Associazione di Volontariato “MeteoApuane”

### **Art.1 – Costituzione**

1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata “MeteoApuane”, che in seguito sarà denominata l'associazione.

1.2 - L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato n. 266 del 11/08/1991.

1.3 - I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa. È un'associazione apolitica e apartitica i cui principi sono assenza del fine di lucro diretto e indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

1.4 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

1.5 - L'associazione ha sede in via Benedetto Croce, 17 – 54100 Massa (MS).

1.6 – L'Assemblea Generale dei Soci, con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito della stessa regione, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Toscana.

### **Art.2 – Finalità**

2.1 - L'associazione, senza scopo di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

2.2 - Le finalità dell'associazione sono lo studio, lo sviluppo e la divulgazione delle scienze meteorologiche, climatologiche, ambientali, geologiche, idrologiche e delle loro molteplici espressioni sul territorio nonché dei loro effetti sulle popolazioni e sugli ecosistemi locali, con particolare riguardo alle realtà microclimatiche e climatologiche su scala locale, provinciale e regionale. L'associazione si propone di tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente in relazione alle conoscenze di cui sopra.

2.3 - L'associazione, in conformità all'atto di costituzione ed ai fini di solidarietà sociale, intende perseguire i seguenti scopi:

- osservazioni e previsioni dei fenomeni meteorologici;
- incremento della precisione delle previsioni meteorologiche fornite dall'associazione stessa;
- studio dei fenomeni meteorologici, anche estremi e/o calamitosi, al fine di comprenderne e prevederne la genesi, l'instaurarsi, l'evolversi e il dissiparsi;
- studio del clima e dei suoi mutamenti, specie a scala locale;
- studio e divulgazione attiva a favore della popolazione del territorio provinciale, mediante l'organizzazione di convegni, incontri pubblici e nelle scuole e attraverso l'utilizzo di canali quali Internet e media locali;
- divulgazione delle conoscenze e delle informazioni e la promozione di attività educative e formative valorizzando la natura e l'ambiente;

2.4 - L'associazione può adoperarsi, in caso di avverse condizioni meteorologiche, a fornire supporto scientifico ed eventualmente allertare le istituzioni locali pubbliche e private, le organizzazioni ed associazioni di Protezione Civile, e qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, e, di conseguenza, a supportare le operazioni di competenza di ciascuna organizzazione operante sul territorio locale per la tutela e la protezione della popolazione, delle infrastrutture, della natura e dell'ambiente.

2.5 - L'associazione, in conformità all'atto di costituzione ed ai fini di solidarietà sociale, intende raggiungere i predetti scopi attraverso le seguenti attività:

- elaborare e diffondere propri bollettini di previsione, a mezzo internet, stampa, ecc.;
- creare e sviluppare una rete a di rilevamento meteorologico su scala provinciale, composta da numerose stazioni meteo automatiche professionali, in osservanza delle norme dell'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (OMM);
- progettare e installare apparati e strumenti tecnologicamente avanzati in riferimento al punto precedente;

- raccogliere, elaborare, archiviare, divulgare e pubblicare dati, misure e osservazioni di qualsiasi natura sulla propria attività;
- sviluppare, eseguire e pubblicare gli studi e i progetti relativi ai propri scopi attraverso la realizzazione di pubblici incontri, corsi meteo-didattici gratuiti e la realizzazione di proprie pubblicazioni;
- organizzare e condurre incontri, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi e lezioni ed altre attività educative e formative inerenti il proprio oggetto; tali attività saranno inoltre mirate a favorire l'aggregazione sociale e l'intrattenimento tra le persone, con un particolare riguardo ad iniziative in favore delle fasce più deboli come i bambini.
- porre in essere altre iniziative volte a richiamare l'interesse della pubblica opinione locale, provinciale, regionale e nazionale sull'oggetto della propria attività, anche attraverso i quotidiani e periodici, carta stampata, le emittenti televisive e radiofoniche locali ed attraverso l'utilizzo del canale Internet;
- stabilire e sviluppare collaborazioni con Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private, Istituzioni e quanti altri aventi finalità simili o complementari con le proprie;
- aderire ad altri Enti o Organismi pubblici o privati, o gruppi di studio, anche internazionale, che si prefiggano i medesimi scopi o finalità affini o complementari, comunque non contrastanti con le proprie, in diversi ambiti d'intervento.

2.6 - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

### **Art.3 - Aderenti all'associazione**

3.1 - Sono aderenti dell'associazione (soci) coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare aderenti "onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

- sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- sono soci ordinari coloro che, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano annualmente la quota di adesione stabilita dall'assemblea generale dei soci;
- sono soci sostenitori coloro che intendono distinguersi nel sostegno finanziario dell'Associazione e, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano un ulteriore contributo volontario, oltre la quota associativa annuale; i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
- sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante e si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione.

3.2 - La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, ad eccezione dei soci onorari, i quali possono essere esonerati dal versamento della quota di adesione annuale. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'assemblea stessa, per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi sociali dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

3.3 - Il numero degli aderenti è illimitato, nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione. Tutti gli aderenti (sia uomini che donne) hanno parità di diritti e doveri.

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti: nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione (e le sue finalità educative). I criteri per inoltrare la domanda sono:

- a mezzo lettera scritta autografata indirizzata al Consiglio Direttivo;
- tramite apposito formulario presente sul sito dell'associazione, che viene direttamente inoltrato al Consiglio Direttivo;
- recandosi in sede e compilando l'apposito modulo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per mancato versamento quota annuale sociale;
- per danni morali e materiali arrecati all'associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

#### **Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti**

4.1 - Gli aderenti devono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Tale contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale ed ha validità per l'anno solare, indipendentemente dalla data d'iscrizione del socio. Essa non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente. Gli aderenti non in regola con il pagamento con le quote sociali non possono partecipare alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, oltre ad eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea stessa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

4.4 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente concordate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

#### **Art. 5 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e che verranno inventariati entro sei mesi dalla registrazione del presente contratto.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali contributi straordinari versati degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti comunali, provinciali, regionali, statali, europei o comunque di organismi pubblici nazionali o internazionali;
- sovvenzioni e finanziamenti di aziende, fondazioni, altre associazioni, o comunque di altri privati, singoli o organismi privati;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito o Istituto Postale stabiliti dal Consiglio Direttivo e ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo secondo delibera specifica.

#### **Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Gli organi sociali hanno durata triennale e possono essere riconfermati.

### **Art. 7 - Assemblea generale degli aderenti**

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti (soci) all'Associazione.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ma in caso di sua assenza l'assemblea elegge un proprio presidente e un segretario verbalizzante che accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un terzo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.6 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- deliberare in merito alla programmazione delle attività dell'associazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;
- decidere sull'espulsione di un associato;
- ratificare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare un liquidatore in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione.

7.7 - Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.8 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione e ogni volta che si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

7.9 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, a mezzo posta ordinaria e/o via mail e deve contenere indicativamente l'ordine del giorno.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art.12.

7.12 - Ciascun aderente può essere portatore di un massimo di una delega di altri aderenti.

### **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 8 componenti eletti dall'Assemblea generale degli aderenti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soci nonché esperti

esterni senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### 8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre alla visione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di maggio successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- eleggere il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- proporre all'assemblea l'esclusione di un associato;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- proporre all'Assemblea generale dei soci l'istituzione di gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- redigere regolamenti da fare approvare all'assemblea.

8.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dell'anno devono essere convalidate dalla prima assemblea generale convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

### **Art. 9 - Il Presidente**

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2 - Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

### **Art. 10 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

### **Art. 11 - Bilancio**

11.1- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

11.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

11.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

11.4 - Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

### **Art. 12 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'Associazione**

12.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 - La liquidazione e quindi lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore.

### **Art. 13 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, ove e per quanto occorra al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

### **Art. 14 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi e/o utilizzando lo strumento della pubblicazione on-line su un sito internet dedicato. Gli aderenti possono richiederne copia personale.